

MISURA 123 : ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI – SOTTOMISURA “A” AGROALIMENTARE**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1- Descrizione generale**

La misura prevede la corresponsione di un aiuto agli investimenti sotto forma di contributo in conto capitale alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che sostengono l'onere finanziario degli investimenti.

La finalità della misura è di:

- assicurare una continuità nel processo di ammodernamento e favorire l'introduzione dell'innovazione nelle imprese, con particolare riguardo alle produzioni a qualità certificata e ad elevata tipicità la cui incentivazione può determinare influssi positivi sull'intera economia territoriale;
- promuovere una efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento dell'integrazione tra i diversi segmenti delle filiere produttive locali.

I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono:

- Lattiero-caseario (latte vaccino);
- Vitivinicolo;
- Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
- Carne (bovino, suino, avicolo, uova);
- Grandi colture (mais, frumento, soia, mangimi);
- Tabacco;
- Settori minori (olio d'oliva, florovivaismo, riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteaginosi minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese);

Non sono ammessi investimenti nel settore bieticolo-saccarifero.

L'attribuzione della singola istanza allo specifico settore avviene in funzione della tipologia di investimento richiesto.

1.2 - Obiettivi

Obiettivo primario degli interventi oggetto del presente bando è quello di ridurre l'impatto ambientale delle imprese agroalimentari attraverso operazioni volte a :

- a. ridurre le emissioni di CO₂ grazie al risparmio energetico;
- b. migliorare la qualità dell'acqua;
- c. ridurre l'utilizzo di energia derivante da combustibili fossili;
- d. eliminare sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente.

1.3 - Ambito territoriale

La misura viene attivata su tutto il territorio regionale ad eccezione della provincia di Rovigo.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti beneficiari**

Beneficiari della specifica misura sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato che restino, dopo la trasformazione, prodotti di cui al medesimo allegato.

Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare.

Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende:

qualunque trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'estrazione di un succo di frutta o la macellazione di animali da carne).

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende:

la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'imballaggio, porzionatura, confezionamento o la costruzione di strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli) .

Il sostegno, è limitato alle:

- a. imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (microimprese e piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE);
- b. imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro (imprese intermedie) come definite dal Regolamento CE n. 1698/2005 articolo 28 comma 3.

Per la identificazione di tali tipologie di imprese si applicano anche tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell'autonomia.

2.2 – Criteri di ammissibilità

L'accesso alla misura è riservato ad imprese che hanno sede operativa, intesa come stabilimento in cui viene realizzato l'investimento, nella regione Veneto ad esclusione della provincia di Rovigo.

Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare, attraverso la presentazione di un Piano d'Investimento Agroindustriale, che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa.

Tale condizione si intende rispettata qualora l'impresa dimostri che l'investimento proposto consente di migliorare i seguenti indici economici :

- R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
- Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Il miglioramento dell'indice viene verificato attraverso il confronto tra l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati e l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento.

Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali. Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

Nel caso di investimenti di bonifica dall'amianto che non incidono direttamente sulla redditività aziendale, il miglioramento del rendimento globale dell'azienda viene valutato con riferimento al seguente elemento qualitativo:

- salvaguardia della salute pubblica e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto

L'utilizzo di tale parametro per la giustificazione del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è subordinato alla approvazione della proposta di modifica del PSR da parte della Commissione Europea.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02).

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del bando, pena l'esclusione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

Sono ammissibili i seguenti interventi finalizzati:

1. al miglioramento dell'efficienza energetica;
2. alla bonifica dall'amianto;
3. all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda;
4. alla realizzazione di impianti fotovoltaici;
5. alla gestione delle risorse idriche.

3.2 - Spese ammissibili:

- 1- Investimenti materiali:

le spese ammissibili relative a ciascun intervento sono elencate nella tabella di cui all'allegato tecnico 7.2 al presente bando.

2- Investimenti immateriali:

Costi generali connessi alle spese precedenti, come onorari di professionisti relativi alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione e contabilizzazione dei lavori e alla consulenza e supporto ai fini della rendicontazione delle spese, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze nei limiti massimi del 5% dell'importo delle spese di cui al punto 1 elevati al 7% qualora prevalgano investimenti che richiedono progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori.

3.3 - Limiti e condizioni

Gli investimenti devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso. L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. E' in ogni caso esclusa la possibilità di acquisto di decoder e di parabole satellitari nell'ambito degli aiuti previsti dalla presente misura.

Non sono concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Nel caso in cui il miglioramento del rendimento globale dell'azienda sia dimostrato attraverso l'elemento "salvaguardia della salute pubblica e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica dell'amianto" di cui al punto 2.2, i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere una presa d'atto che le domande presentate potranno essere giudicate inammissibili o decadere dalla graduatoria nel caso in cui non fosse accolta dalla Commissione Europea la proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale

Non sono, comunque, finanziabili:

- a) acquisto di terreni, costruzione e acquisto di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione;
- b) mezzi di trasporto;
- c) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori. Fanno eccezione quelli realizzati da microimprese per le quali è concessa una proroga di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante per conformarsi ad una norma di recente introduzione;
- d) investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- e) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- f) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- g) acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- h) spese di noleggio attrezzature;
- i) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- j) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- k) indennità versate dal beneficiario per espropri, frutti pendenti, oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.
- l) tutte le spese così come definite al capitolo 5.2.2 dell'allegato A "Indirizzi Procedurali" di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i.;
- m) spese relative ad investimenti non iscritti nei beni ammortizzabili pluriennali.

3.4 – Durata degli impegni

A) Stabilità dell'operazione

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del patrimonio immobiliare e/o dell'attività d'impresa.

La durata dei suddetti impegni è pari al periodo vincolativo indicato nel documento “Indirizzi procedurali” di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i.

Deroghe e mancato rispetto dei vincoli sopra esposti sono regolamentati con le modalità previste nel documento “Indirizzi procedurali” di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i.

B) Impegni di fornitura

Ciascun soggetto beneficiario dovrà impegnarsi a sottoscrivere impegni di fornitura del prodotto interessato all'investimento con aziende agricole attive nella produzione primaria.

Gli impegni di fornitura avranno durata per tre annate agrarie successive a quella nel quale si è verificato il collaudo finale degli interventi oggetto di aiuto.

A tal fine il beneficiario dovrà produrre all'organismo pagatore (AVEPA), in allegato alla domanda di saldo, l'elenco dei produttori agricoli con cui stipulerà, per tre annate agrarie successive, gli impegni di fornitura del prodotto con indicazione delle relative produzioni impegnate. La mancata presentazione di questo elenco determinerà la decadenza della domanda e il recupero delle somme già erogate.

Limitatamente al settore della carne, le imprese di trasformazione beneficiarie potranno produrre l'elenco dei macellatori dai quali acquistano i capi/carne macellati purché questi ultimi esibiscano un elenco che identifichi gli allevatori fornitori dei capi da macellare.

Gli impegni di fornitura dovranno garantire l'approvvigionamento di almeno il 70% della materia prima da trasformare e commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento.

Gli impegni di fornitura non sono richiesti per quelle produzioni che vengono conferite in modo obbligatorio sulla base di disposizioni statutarie dell'impresa di trasformazione (es. cooperative, O.P.) nel caso in cui tali conferimenti siano pari o superiori al 70 % della produzione totale trattata.

C) Controlli ex post

Ai fini di verificare il rispetto degli impegni di fornitura di cui al precedente punto B, i beneficiari, rientranti nel campione ex post previsto dall'articolo 29 del reg. CE n. 65/2011 saranno oggetto di controlli in loco nel triennio successivo a quello nel quale si è verificato il collaudo finale degli investimenti oggetto di contributo.

Durante tali controlli viene verificato il rapporto percentuale tra materia prima proveniente da produttori agricoli / materia prima complessivamente lavorata nell'anno di riferimento:

Qualora tale rapporto sia inferiore al 70% (minimo previsto), si procede al recupero del contributo erogato come di seguito specificato:

- proporzionalmente alla differenza tra 70% e la percentuale accertata al momento del controllo, se tale differenza supera del 3%, ma non più del 20% la percentuale accertata.

(es. % accertata di materia prima da produttori agricoli/materia prima totale trasformata = 60%; differenza 70-60 = 10 %; il 10% rappresenta 16% di 60 → riduzione del 16% del contributo concesso)

- interamente qualora la differenza tra 70% e la percentuale accertata al momento del controllo superi del 20% la percentuale accertata.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore come definiti negli Indirizzi procedurali di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i. ed opportunamente valutati da AVEPA.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 –Importo a bando

La somma messa a bando è pari a 15.000.000,00 euro e viene ripartita tra i diversi settori produttivi individuati nella tabella 7.1, tenendo conto dei seguenti elementi:

1. rapporto percentuale tra valore della produzione agricola del settore / valore complessivo di tutti i settori (vedi tabella 7.1): peso percentuale pari a 50 %;
2. rapporto percentuale tra volume delle spese ammissibili per ciascun settore / volume complessivo della spesa di tutti i settori: peso percentuale pari a 50 %.

Il volume della spesa è determinato dalla sommatoria del volume degli investimenti considerati ammissibili per ciascun settore.

Ai fini di un più efficace riparto delle risorse, gli eventuali importi residui provenienti dai settori per i quali sono state esaurite le domande ammesse a finanziamento andranno ridistribuiti tra i rimanenti settori in modo proporzionale al numero di domande ammesse.

4.3 - Livello ed entità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico è determinata nel 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Tale intensità è aumentata al 40% per le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE), per investimenti effettuati in UTE ubicate in zona montana.

Per le imprese intermedie l'entità del sostegno è pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile.

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici per i quali il beneficiario intenda accedere ad altri contributi, regionali, nazionali, comunitari, l'aliquota massima di contributo concedibile è del 20%.

Al fine di garantire la regolare esecuzione delle operazioni i beneficiari devono obbligatoriamente richiedere, entro i termini stabiliti dagli Indirizzi procedurali di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i., l'erogazione di un anticipo o, in alternativa, di un acconto.

4.4 – Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 1.000.000,00 di euro per soggetto giuridico beneficiario,

Nel settore ortofrutticolo l'importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000,00 euro per soggetto giuridico beneficiario, innalzato a 400.000,00 euro per operazioni nel comparto funghi e ortaggi IV e V gamma.

In tutti gli altri settori l'importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000,00 euro per soggetto giuridico beneficiario, ad eccezione delle microimprese che effettuano investimenti in zona montana per le quali viene fissato un limite minimo di spesa ammissibile a finanziamento pari a 20.000,00 euro.

4.5 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il tempo utile per il completamento delle operazioni è fissato in 20 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora questi termini non vengano rispettati si applicano, se del caso, le riduzioni del contributo e le disposizioni per la conclusione delle operazioni previste negli Indirizzi procedurali generali di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i..

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Tali istanze, con l'attribuito punteggio, saranno inserite in graduatorie suddivise per settore. che raggrupperanno le imprese in funzione della tipologia di prodotto oggetto di intervento.

Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria.

Le graduatorie verranno stilate applicando le seguenti priorità e i relativi punteggi:

1) - numero di produttori di base fornitori di materia prima

Gli investimenti devono concorrere al miglioramento dei settori di produzione agricola interessati garantendo una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi derivanti dall'investimento stesso.

N. produttori	Punti
n > 750	20
500 < n ≤ 750	18
400 < n ≤ 500	16
300 < n ≤ 400	14
200 < n ≤ 300,	12
100 < n ≤ 200	10
50 < n ≤ 100,	5

Ai fini della determinazione quantitativa del numero di produttori si adottano i seguenti criteri:

- a) imprese gestite direttamente (che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci) dai produttori agricoli, che dispongono della materia prima:
media dei soci conferenti nell'ultimo biennio concluso;
- b) imprese non gestite dai produttori agricoli: la media dei produttori di base, singoli o associati, che hanno ceduto la materia prima nell'ultimo biennio considerato.
Nel caso di approvvigionamento tramite cooperative, loro consorzi od associazioni di produttori, il numero di produttori è calcolato in proporzione al quantitativo annuo prodotto dall'organismo associato e contrattato con l'impresa di trasformazione.

Le imprese che trasformano e commercializzano materia prima non conferita per obbligo statutario da produttori di base dovranno dimostrare l'esistenza di tale condizione attraverso la presentazione all'atto della domanda di un elenco produttori agricoli di base con i quali hanno intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di fornitura di materia prima .

Tali obblighi sussistono anche per quelle imprese che trasformano e commercializzano materia prima conferita per obbligo statutario relativamente alla quota di prodotto non derivante dal conferimento dei soci.

Ai fini del presente provvedimento si definiscono imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, tra l'altro: le società cooperative agricole e loro consorzi, le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui sopra.

Qualora in sede di collaudo finale delle opere venisse riscontrato, sulla base degli elenchi dei fornitori e dei soci conferenti allegati alla domanda di pagamento, un numero di produttori inferiore rispetto a quelli presentati in domanda , ciò comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria nonché all'esclusione della domanda da quelle finanziabili.

2) tipologia soggetto beneficiario

A) Alle microimprese situate in "Aree con problemi complessivi di sviluppo " (Aree D) come individuate nel Programma di Sviluppo Rurale e per investimenti effettuati in tali zone, al fine di sostenere l'ammodernamento delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in una situazione ambientale e logistica di effettiva difficoltà: punti 20.

B) AOP o OP riconosciute e loro soci a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente bando: punti 5, elevati a 10 punti per il settore ortofrutticolo.

5.3 Preferenze

A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio amministratore più giovane.

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione dell'istanza

Le istanze di aiuto agli investimenti devono essere presentate all'Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67, 35131 Padova entro i termini stabiliti dal presente bando, secondo le modalità previste e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. in merito al soggetto beneficiario; se trattasi di impresa che sia anche produttrice, che la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare;
 - b. dichiarazione in merito alla dimensione dell'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (microimpresa, piccola, media) e regolamento CE 1698/2005 articolo 28 comma 3 (imprese intermedie)
 - c. dichiarazione che gli investimenti proposti migliorano il rendimento globale dell'impresa (con riferimento all'indice economico prescelto).
 - d. dichiarazione che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero non ha in corso procedure concorsuali
 - e. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. permesso di costruire, ove previsto.

Se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrato entro 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della stessa.

In allegato alla domanda, dovrà essere, comunque, presentata, pena la non ammissibilità della stessa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune.

6. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ove previste, riportanti la data di presentazione in Comune. Nei 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, se non già presente in allegato alla stessa, dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità della domanda, dichiarazione attestante che è trascorso, senza effetti, il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego o di divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.
7. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
8. Delibera del consiglio di amministrazione della società, che approva il progetto e che s'impegna ad acquisire da produttori agricoli per il triennio successivo alla verifica dello stato finale dei lavori un quantitativo pari ad almeno il 70% della materia prima da trasformare /commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento mediante la stipula di impegni di fornitura.
9. Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, completi di stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione dei bilanci richiesti, in quanto, non soggette all'obbligo di presentazione di alcun tipo di bilancio ai sensi della normativa vigente, ovvero di imprese costituite in data che non consente la presentazione di almeno un bilancio consuntivo, si provvederà alla valutazione della redditività in base a documenti equipollenti.
La presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili on line sul sito delle CCIAA provinciali.
10. documentazione probante l'effettivo numero di occupati espressi in ULA per l'ultimo bilancio concluso (es.datati di sintesi della procedura UNIEMENS, DM10, ecc.), anche per imprese associate/controllate estere, delle quali occorre allegare copia del bilancio.

11. Dichiarazione di proprietà dei terreni su cui insisterà l'investimento, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.
12. Piano d'Investimento Agroindustriale predisposto sulla specifica modulistica, comprensivo delle schede per la determinazione delle dimensioni aziendali;
13. Computo metrico estimativo analitico redatto secondo le modalità previste negli Indirizzi procedurali DGR n 1499/2011 e s.m.i. unitamente agli atti progettuali;
14. Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
15. relazione redatta da tecnico abilitato nello specifico settore che attesti il risparmio energetico del 15% . Il tecnico dovrà attestare attraverso uno specifico calcolo analitico che le modifiche a carico dei fabbricati, degli impianti o l'introduzione di nuove attrezzature/macchinari determinano una riduzione dei consumi rispetto alla situazione ex ante. Il tecnico dovrà fare riferimento alle certificazioni dei consumi rilasciate dalle ditte costruttrici dei macchinari e delle caratteristiche termiche dei materiali utilizzati, che devono essere allegate alla relazione.
Nella redazione della relazione il tecnico dovrà attenersi, per il calcolo del risparmio energetico, a quanto disposto dalle specifiche norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs n. 192/2005 integrato dal D.lgs. n. 311/2006 e dal regolamento attuativo DPR n. 59/2009).

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15. sono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancanza della documentazione di cui al punto 4 comporta il non riconoscimento del punteggio richiesto. Il documento richiamato al punto 6 è essenziale qualora non sia stato allegato alla domanda di aiuto il documento di cui al punto 5.

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 5 e 6 nei termini perentori di 90 giorni dalla chiusura del termine ultimo per la presentazione della domanda, comporta la non ammissibilità della stessa.

Documentazione specifica

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

- a) Per la priorità relativa al numero dei produttori si considerano i seguenti elementi documentali:
 1. registri vitivinicoli (vinificazione, commercializzazione, imbottigliamento, etc.) per le imprese del settore vitivinicolo;
 2. registro dei primi acquirenti per le imprese del settore lattiero-caseario;
 3. il registro soci delle imprese che hanno determinato il volume della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori per il settore ortofrutticolo;
 4. l'elenco dei produttori conferenti tratto dalla documentazione contabile (mastrino fornitori).
- b) Per la richiesta del punteggio relativa alla tipologia soggetto beneficiario, nel quadro "Dati Specifici" della domanda di aiuto, dovrà essere indicata l'OP o l'AOP riconosciute a cui l'impresa aderisce

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
4. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
5. elenco dei beni realizzati o acquistati oggetto dell'aiuto.

6. l'elenco dei produttori agricoli con cui stipulerà, per le tre annate agrarie successive a quella del collaudo, gli impegni di fornitura del prodotto con indicazione delle relative produzioni impegnate.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATI TECNICI

Tab 7.1 Valore della produzione per settore (%)

SETTORI	% VALORE PRODUZIONE
Vitivinicolo	13,24
Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate)	17,71
Carne (bovino, suino avicolo, uova)	38,57
Lattiero-caseario	10,85
Grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, mangimi)	14,85
Altri settori (olio d'oliva; florovivaismo, riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteaginosi minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, miele, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti)	2,49
Tabacco	2,29

Tab. 7.2 Spese ammissibili

<p>INTERVENTO</p> <p>B Ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione limitatamente ad interventi di bonifica dall'amianto</p>	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>BONIFICA DALL'AMIANTO</p> <p>Rimozione della copertura in eternit e smaltimento in discarica autorizzata, fornitura e posa nuova copertura comprese eventuali nuove strutture portanti.</p>
<p>D Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature limitatamente ad interventi di miglioramento dell'efficienza energetica (Spesa non ammessa nel settore vitivinicolo in quanto ricompresa negli interventi del relativo OCM – misura investimenti).</p>	<p>MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA</p> <p>acquisto di macchine e attrezzature nuove: che assicurino un risparmio energetico minimo del 15% e possiedano una capacità di lavoro pari o superiore a quelle esistenti che devono comunque essere obbligatoriamente dismesse. Il risparmio energetico va calcolato raffrontando i consumi delle nuove macchine/attrezzature introdotte, con quelle dismesse.</p>
<p>F1 Miglioramento dell'efficienza energetica: ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento con utilizzo di materiale da costruzione che migliorino l'isolamento termico</p>	<p>MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA</p> <p>Ristrutturazione di fabbricati (ai sensi del DPR 380/2001 art. 3) per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento finalizzate al miglioramento dell'isolamento termico e al risparmio energetico. Tutti gli interventi devono assicurare un risparmio energetico minimo del 15% e, per gli interventi di cui al DM</p>

11/03/2008 e s.m.i., il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (U_w) previsti all'allegato B dello stesso decreto. Sono ammissibili a finanziamento le spese per la ristrutturazione di elementi esistenti e non quelle per nuove costruzioni

Sono ammissibili le spese per la riqualificazione energetica dei componenti opachi e finestrati dell'involucro edilizio (pareti verticali, tetti e solai, strutture per celle frigorifere) :

- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo con materiali ordinari, nonché la realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e posa in opera di finestre e

porte

Ammodernamento impianti tecnologici: sono ammissibili quegli interventi tecnici che modificando gli impianti esistenti, riducono il consumo di energia di almeno il 15% mantenendo una capacità lavorativa pari almeno a quella preesistente.

Il risparmio energetico va calcolato raffrontando i consumi dei nuovi impianti introdotti, con quelli preesistenti.

F2 Utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda:
- realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da biogas, biomasse agricole e forestali, da scarti e sottoprodotti delle lavorazioni, di potenza inferiore a 1MW

UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE PRODOTTA E REIMPIEGATA IN AZIENDA;
Realizzazione (nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento) di impianti per la produzione di energia rinnovabile da biogas, biomasse agricole e forestali, da scarti e sottoprodotti della lavorazione

F3 Utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda:
Realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1MW

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici esistenti

F4 Gestione delle risorse idriche
impianti di trattamento delle acque di scarico

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Realizzazione (nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento) di impianti di trattamento delle acque di scarico: opere edili ed attrezzature elettromeccaniche